

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1065

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LIVI BACCI, FINOCCHIARO, ZANDA,
BIANCO, MANZELLA, TREU, FRANCO Vittoria, MORANDO,
BENVENUTO, SOLIANI, ROILO, DI SIENA, IOVENE e MERCATALI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 2006

Norme per l’ingresso, l’accesso al lavoro e l’integrazione dei cittadini stranieri. Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

ONOREVOLI SENATORI. - L'immigrazione è una formidabile forza di cambiamento della società italiana di questo inizio di secolo.

Nel 1996, lo *stock* migratorio regolare non raggiungeva il milione di persone; oggi - a 10 anni di distanza - gli stranieri regolarmente soggiornanti nel nostro paese hanno superato i 3 milioni, con un aumento medio annuo di oltre 200.000 unità. Negli ultimi anni l'Italia - insieme alla Spagna - è stato il paese europeo con la maggiore immigrazione, che (fatte le debite proporzioni) è di entità comparabile a quella accolta negli Stati Uniti, paese storicamente aperto verso l'esterno.

Si usa dire, con ragione, che l'immigrazione è un'opportunità ed una risorsa: ma questa affermazione è vera, soprattutto, quando concorrano altre circostanze. In particolare, occorre che essa sia governata e non subita; che sia accompagnata da dinamici e corretti processi d'inserimento, integrazione e interazione; che contemperi i legittimi interessi dell'immigrato con quelli, altrettanto legittimi, della società ospitante; che venga combattuta la discriminazione e la segregazione etnica, religiosa o di genere.

La pressione migratoria verso i paesi sviluppati è elevata per il permanere - o l'aggravarsi - dei divari di livelli di vita, per l'integrazione economica del mondo, per il «restringersi» delle distanze, per l'accresciuta conoscenza delle condizioni di vita, delle normative, delle particolarità dei mercati del lavoro dei paesi di destinazione. Ma oltre a queste cause generali, l'immigrazione nel nostro paese è legata ad alcune specificità. In primo luogo occorre sottolineare la crescente depressione della popolazione in età attiva nelle fasce più giovani: stando alle previsioni, se non vi fosse l'ap-

porto degli immigrati, la popolazione tra i 20 ed i 40 anni diminuirebbe di oltre 300.000 unità all'anno tra oggi e il 2020. Occorre appena ricordare che si tratta della fascia di età più produttiva, con migliore formazione, più mobile, più innovativa, che ha una funzione fondamentale nel processo di sviluppo: il suo forte arretramento numerico avrebbe indubbe conseguenze negative.

La veloce diminuzione dei giovani sarebbe solo in piccola parte compensata dalla popolazione attiva nelle fasce meno giovani. Studi e modelli ci dicono che anche qualora vi fosse un forte recupero della produttività, crescessero i tassi di attività delle donne e quelli della popolazione meno giovane ai livelli record propri dei paesi europei nei quali c'è piena occupazione femminile e gli anziani lavorano più a lungo (come nel nord Europa), resterebbe pur sempre una forte domanda di lavoro inevasa. E se questo avvenisse, una pluralità di settori produttivi entrarebbe in crisi, inceppando il dinamismo dell'economia ed eventualmente provocandone la contrazione, con una perdita di benessere.

La depressione demografica non è la sola causa della sostenuta immigrazione. Ad essa vanno associate altre caratteristiche strutturali - e quindi solo gradualmente modificabili - proprie del nostro paese. In primo luogo va posta la struttura produttiva, caratterizzata da un'ampia componente a forte intensità di lavoro e da una domanda di lavoro che le imprese hanno, spesso, difficoltà a soddisfare sul mercato nazionale. In secondo luogo va ricordato che la forte domanda di lavoro non nazionale, espressa dalle famiglie, è anche conseguenza dei modesti trasferimenti che il nostro sistema di *welfare* opera a favore delle famiglie stesse,

e in particolare di quelle con bambini piccoli o con anziani non autosufficienti.

È noto, infatti, che la proporzione dei trasferimenti sociali a sostegno delle famiglie – ed i servizi a loro disposizione – si situa, in Italia, al livello più basso tra i paesi europei, cosicché le funzioni di allevamento e di cura hanno bisogno di un sostegno offerto quasi esclusivamente dalla popolazione immigrata.

Infine non vanno trascurati gli effetti del rapido processo d'invecchiamento – il più rapido tra i maggiori paesi della UE – con la conseguente crescente domanda di assistenza e di servizi alle persone anziane.

L'insieme dei fattori e di queste forze fa sì che il nostro paese esprima una domanda di lavoro estero molto sostenuta, e destinata a rimanere tale a lungo. Varie possono essere le risposte a questa domanda e tali da disegnare una molteplicità di modi – per numero, per composizione professionale, per provenienza geografica – di immigrazione legale. Ciascun tipo di risposta ha effetti particolari propri sui prezzi, i salari, la produttività, il benessere.

Il legislatore deve trovare i modi migliori e più adatti affinché le politiche migratorie possano rispondere alle convenienze del paese e degli immigrati stessi.

Il presente disegno di legge cerca di rispondere alle esigenze sopra illustrate. Esso introduce modifiche ed innovazioni all'attuale testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 («Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo», cosiddetta «legge Bossi-Fini») per quanto riguarda i principi generali, le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno, la disciplina del lavoro e le misure d'integrazione; non entra invece in altri temi specifici quali il controllo delle frontiere, i respingimenti e le espulsioni, il diritto all'unità familiare, che pur necessitano di modifiche e integrazioni, ma

per i quali esistono provvedimenti del Governo in corso di attivazione o disposizioni europee che debbono trovare recepimento nel nostro ordinamento.

I principi ispiratori del disegno di legge sono più d'uno.

1. Ingresso nel territorio dello Stato. Il primo e più importante principio ispiratore di questa proposta riguarda la riforma dei criteri di accesso legale nel paese per lavoro, allo scopo di rendere l'offerta di lavoro straniero più consona alla domanda e per comprimere, per quanto possibile, le dimensioni dell'irregolarità. I due aspetti sono, infatti, tra loro fortemente collegati. Il nostro paese – come gli altri paesi dell'Europa mediterranea – ha una forte componente di immigrati in posizione irregolare: si tratta di persone arrivate per lo più regolarmente che rimangono in Italia oltre il periodo di validità del visto.

Poiché non esistono statistiche dell'irregolarità, dobbiamo contentarci delle stime. Negli Stati Uniti, fonti ufficiali pongono la massa degli irregolari attorno agli 11-12 milioni. Si tratta di una massa davvero imponente – quasi il 4 per cento degli abitanti – formatasi negli ultimi vent'anni a partire dalla sanatoria del 1986. Ma in Italia la situazione non è migliore: se si pensa che negli ultimi vent'anni le sanatorie hanno regolarizzato 1,4 milioni di persone, e che le richieste di permessi di lavoro espresse da famiglie ed imprese in relazione al decreto sui flussi del 2006, hanno riguardato oltre mezzo milione di persone (in grande maggioranza irregolari già dimoranti in Italia), siamo di fronte a cifre con ordini di grandezza non distanti dagli Stati Uniti (che dell'Italia ha una popolazione più che quintupla).

La Spagna somiglia all'Italia: una sanatoria (1991) con il governo Gonzales, tre con Aznar (1996, 2000 e 2001) e l'ultima (conclusa nel maggio 2005) con Zapatero per un totale di 1,3 milioni di regolarizzati.

Nel complesso, negli ultimi dieci anni, i quattro paesi euromediterranei (Italia, Spagna, Portogallo e Grecia) hanno sanato la posizione di oltre 3 milioni di immigrati (il 2,5 per cento della loro popolazione). Se è vero che lo *stock* (presumibile) degli irregolari, nei quattro paesi, è proporzionalmente più basso che negli Stati Uniti, ciò si deve alle numerose sanatorie - mediamente una ogni 4-5 anni - che hanno periodicamente svuotato la «bolla» dell'irregolarità, trasformando in regolare chi è entrato clandestinamente (una parte modesta) e chi (la maggioranza) è entrato regolarmente con un visto, ma è rimasto oltre i termini concessi. Va però aggiunto che queste sanatorie consentono, in genere, la concessione di un permesso di soggiorno di breve durata, e non rappresentano (per i sanati) una soluzione di lungo termine del loro *status* migratorio.

In prima, larga approssimazione, si può ipotizzare che esista una legge pneumatica dell'irregolarità: maggiore è il divario tra domanda di lavoro da parte delle imprese e delle famiglie e flusso legale, maggiore è la velocità con cui si forma la bolla dell'illegalità e maggiore è la pressione per sgonfiarla con provvedimenti di sanatoria. Nessun paese ordinato può, infatti, permettersi di mantenere in stato di illegalità - e quindi di vulnerabilità, emarginazione e debolezza - una massa numerosa di soggiornanti. Poiché le espulsioni di centinaia di migliaia di persone sono praticamente impossibili (e dannose per molte attività economiche) la sanatoria diviene lo strumento straordinario, ma ricorrente, di soluzione del problema.

Il volume dell'irregolarità dipende, in parte, da fattori strutturali propri del nostro paese, quali la lunghezza e permeabilità delle coste e le dimensioni dell'economia sommersa, potente attrattore di lavoro nero di origine extracomunitaria. Ma esso dipende anche da una programmazione dei flussi inadeguata e dalla rigidità delle norme relative all'ammissione, oggi possibile (in pratica) solo per chiamata nominativa e numerica di

un soggetto non presente sul territorio nazionale, e quindi non conosciuto direttamente dal datore di lavoro. Ma per il datore di lavoro «famiglia» il contatto e la conoscenza diretta della persona da assumere per lavoro di allevamento o di cura è una condizione necessaria per procedere all'assunzione; così dicasi per molte attività commerciali od artigianali.

Forte è quindi l'incentivo ad entrare regolarmente (soprattutto con visto turistico, nei casi in cui questo sia richiesto) per cercare, irregolarmente, lavoro. Nel presente disegno di legge, l'ingresso dei lavoratori subordinati - nei limiti dei tetti numerici annualmente stabiliti - potrà avvenire oltre che per chiamata nominativa o numerica da parte del datore di lavoro, anche per ricerca di lavoro mediante prestazione di adeguata garanzia da parte di istituzioni appositamente autorizzate, nonché per ricerca di lavoro mediante prestazione di garanzia di natura monetaria (deposito infruttifero al momento dell'ingresso) da parte dello stesso richiedente (articoli 10, 11 e 12). Sarà così possibile l'incontro diretto tra datore di lavoro e lavoratore a sostegno di un migliore e più articolato funzionamento del mercato.

È inoltre opportuno che la politica migratoria incoraggi l'afflusso di lavoratori con profili professionali di qualità, dai quali proviene un particolare impulso al dinamismo della società. Si prevede perciò la possibilità di entrata - oltre i tetti numerici stabiliti dai decreti - di lavoratori che apportano particolari contributi alla conoscenza scientifica e tecnologica, o alla qualità anche artistica della produzione, o che esercitano attività di riconosciuto valore sociale (articolo 17).

Sono inoltre previste la semplificazione e l'accelerazione del processo di definizione dei flussi annuali di lavoratori, attualmente frenato da un *iter* farraginoso, troppo lento ed incerto e portando il coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. *Permesso di soggiorno.* Le norme e le procedure cui gli immigrati debbono sottostare per rinnovare un permesso di soggiorno sono particolarmente gravose e complicate e determinano un lavoro amministrativo e burocratico la cui complessità e lunghezza - oltre a generare costi per lo Stato - rende difficile la vita del soggiornante. L'estensione della durata dei permessi di soggiorno, la semplificazione delle modalità dei rinnovi, la conservazione delle prerogative del soggiornante regolare nelle more dei rinnovi tendono a facilitare la vita dell'immigrato oggi ostacolata da troppi gravosi adempimenti.

La durata massima dei permessi di soggiorno viene innalzata a due anni per i permessi di lavoro a tempo determinato e a tre per quelli a tempo indeterminato (articolo 4, comma 1, lettera d)); il rinnovo del permesso avrà validità doppia rispetto alla durata del permesso iniziale e la richiesta di rinnovo potrà essere fatta con minore anticipo rispetto alla scadenza (articolo 4 comma 1, lettera f)).

Inoltre, nelle more del rinnovo, l'immigrato conserverà intatte le sue prerogative (articolo 4, comma 1, lettera f)) (potrà lasciare l'Italia e farvi ritorno, cambiare domicilio; aprire un conto corrente, affittare una casa). Infine l'immigrato che perde il lavoro avrà più tempo (un anno) per cercarne uno nuovo.

3. *Modalità di regolarizzazione.* Un altro principio informatore del presente disegno di legge attiene all'opportunità di introdurre forme articolate di regolarizzazione, al fine di evitare che l'unica soluzione sia costituita da provvedimenti periodici, di massa, non selettivi.

Vi sono situazioni e condizioni particolari di irregolarità che suggeriscono la convenienza di regolarizzazioni *ad personam*. È questo il caso della concessione discrezionale di permessi premiali per quegli stranieri che aiutino concretamente le autorità nell'indivi-

duazione di autori di reati connessi con l'organizzazione dell'immigrazione clandestina (articolo 7); per gli stranieri irregolarmente soggiornanti che compiano atti di straordinaria rilevanza sociale ed umanitaria (articolo 4); per gli stranieri irregolari alle dipendenze di imprenditori od esercenti attività commerciali che denuncino la situazione di irregolarità, così contribuendo all'emersione di attività al nero che, come già detto, sono uno dei fattori di attrazione dell'immigrazione non regolare (articolo 11). Infine, e qui la fattispecie ha una portata più generale, la possibilità di rilascio di permessi ad irregolari dimoranti in Italia da almeno cinque anni, che hanno un lavoro e che danno dimostrazione di buona integrazione (articolo 18).

Tutti questi canali di regolarizzazione individuale permettono una ragionevole e motivata uscita dall'irregolarità senza dover ricorrere a sanatorie generalizzate.

4. *Politiche per l'integrazione.* Per un paese, come l'Italia, nel quale l'immigrazione è divenuta un fenomeno strutturale, le politiche debbono articolarsi su due pilastri fondamentali: la programmazione ed il governo dei flussi di entrata, da un lato, i processi d'inserimento e d'integrazione dall'altra. Su questo secondo versante la politica degli ultimi anni è stata particolarmente carente, ponendo a carico delle Regioni e degli enti locali la complessa materia.

Se è vero che il processo d'integrazione si compie, soprattutto, a livello locale, è anche vero che i compiti di stimolo, orientamento, e coordinamento della politica d'integrazione debbono venire dal centro e trovare il loro fondamento in una forte e condivisa proposta politica. Il principio informatore di questa politica è che l'immigrato (con la sua famiglia) tanto più è una risorsa quanto più è sostenuto nel necessario e lungo processo d'integrazione che deve prevedere - tra l'altro - uno sbocco definitivo nell'accesso alla cittadinanza.

L'immigrazione che è considerata pura forza di lavoro, alla quale si impone una rapida rotazione, può apparire vantaggiosa nel breve periodo - vengono minimizzati i costi sociali - ma è un peso nel lungo periodo, perché rende ardui l'integrazione ed il radicamento e pone a rischio di emarginazione, esclusione, conflittualità la collettività immigrata.

Il disegno di legge prevede alcuni istituti e meccanismi per sostenere il processo di integrazione. Il primo è costituito dal Fondo per l'inserimento e l'integrazione dei migranti (articolo 21) avente lo scopo di finanziare le politiche dell'integrazione (finalizzato all'apprendimento della lingua, alla formazione, al sostegno nelle scuole, agli interventi per la casa e per il lavoro).

Sono chiamati a sostenere il costo di queste politiche lo Stato, i datori di lavoro, alcune categorie di lavoratori direttamente (gli autonomi) e altre indirettamente (riverstando i contributi previdenziali versati e non utilizzati dal titolare mediante il pensionamento), nonché la società in genere mediante donazioni, finanziamento per programmi eccetera.

La logica è che il processo d'integrazione ha ricadute positive su tutta la collettività, e non solo sui migranti. Nel caso dei datori di lavoro, lo Stato permette e assicura - mediante le politiche migratorie - l'ingresso di lavoratori che altrimenti non potrebbero essere reperiti all'interno o che potrebbero essere reperiti solo offrendo salari più alti. Poiché lo Stato sostiene una serie di costi connessi a questa funzione, appare equo che gli imprenditori, in quanto beneficiari diretti, contribuiscano al Fondo al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro.

Il disegno di legge contempla anche il rafforzamento e l'allargamento dei compiti della Commissione per le politiche di integrazione, non rinnovata e quindi non operativa nella scorsa legislatura, denominata adesso Commissione per le politiche di integrazione e per la lotta alla discriminazione

su base etnica, culturale e religiosa (articolo 22). Alla Commissione, oltre alla presentazione di rapporti sulle condizioni dei migranti, i processi d'integrazione, la valutazione delle politiche, l'elaborazione di studi e ricerche, è affidato anche l'importante compito di proporre, orientare e sostenere le iniziative antidiscriminatorie e antirazziste, nella convinzione che esse siano parte integrante delle politiche d'integrazione, nonché il compito di fare proposte per la ripartizione e l'impiego del Fondo per l'inserimento e l'integrazione dei migranti. Il binomio integrazione-antidiscriminazione è indissolubile.

L'Italia è un paese nel quale l'immigrazione è divenuta - oramai da un terzo di secolo - una componente strutturale della società. Questa realtà rende indifferibile un intervento di profonda revisione della politica migratoria del nostro paese.

A tal fine il presente disegno di legge affronta una parte importante della complessa materia. Ipotesi di studio prudenti ci dicono infatti che negli anni futuri l'immigrazione continuerà sugli alti livelli propri dell'ultimo decennio: ma è ben possibile che essi possano essere più consistenti.

In questo quadro, deve essere rivista la politica delle ammissioni che non può prescindere da una seria programmazione, basata sulla realistica previsione del fabbisogno così come delle capacità di accoglienza, e che deve disporre di forme più articolate di ingresso per assicurare un migliore incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Queste riforme, accompagnate ad una revisione della materia dell'ingresso nel territorio dello Stato, dei permessi di soggiorno, e da articolate e controllate forme di regolarizzazioni *ad personam* rendono possibile la riduzione del grado di irregolarità dello *stock* migratorio, oggi insostenibile.

Passiamo quindi a un esame puntuale delle singole disposizioni.

L'articolo 1 semplifica l'*iter* - oggi lungo e farraginoso - dei decreti annuali di definizione dei flussi di lavoratori extracomunitari,

riportando alla Presidenza del Consiglio dei ministri il gruppo tecnico di supporto al Comitato dei ministri e riducendone il numero dei componenti.

L'articolo 2 definisce più chiaramente i criteri ispiratori della programmazione triennale dei flussi, indicando che essa deve basarsi su valutazioni demografiche, economiche e sociali compatibili con l'equilibrato inserimento dei nuovi arrivati. La programmazione triennale si fonda sulla più ampia consultazione delle istituzioni e delle parti sociali, mentre la determinazione dei decreti annuali viene snellita, adottando procedimenti più veloci. I tetti numerici agli ingressi a vocazione stabile vengono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con *iter* abbreviati. Gli ingressi stagionali sono definiti in maniera semplificata con decreti ministeriali.

L'articolo 3 (che modifica fra l'altro l'articolo 4, comma 3, del testo unico) specifica che i mezzi di sussistenza non devono essere dimostrati da quelle categorie di migranti che vengono in Italia per procurarsele, come nel caso dei lavoratori assunti, ovvero qualora siano già stati garantiti da altri (ricongiungimento familiare), ovvero siano accolti per ragioni umanitarie (motivi di protezione internazionale). L'articolo 3 commisura, inoltre, il divieto di ingresso non già in modo automatico alle condanne riportate, ma all'effettiva pericolosità del migrante, in linea con quanto già previsto per l'ingresso dei familiari ricongiunti con il recepimento della relativa direttiva europea.

L'articolo 4, comma 1, alla lettera *a*) contiene una modifica meramente formale in quanto il documento previsto dall'articolo 9 del testo unico, in ragione del recepimento della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo, non si chiama più «carta di soggiorno», mentre alla lettera *c*) prevede la soppressione del permesso di soggiorno trimestrale per turismo, onde rispondere ad una infrazione comunitaria dovuta al transito dell'accordo di Schengen nell'*acquis* comu-

nitario che non prevede tali tipi di permesso di soggiorno.

Alla lettera *d*) si riporta la durata dei permessi di soggiorno alle misure previste dall'originaria formulazione del testo unico. Una durata troppo breve del permesso di soggiorno, infatti, lungi dall'apportare sicurezza, costituisce solo un aggravio di lavoro per gli uffici preposti al rinnovo.

Alla lettera *f*), poi, per non gravare l'immigrato dei ritardi della pubblica amministrazione, si prevede che il permesso di soggiorno scaduto, per il quale sia stato chiesto nei termini il rinnovo, continui ad essere efficace ed a produrre i suoi effetti fino al momento del rilascio del permesso di soggiorno rinnovato. Questa è una novità molto importante in quanto permette allo straniero regolare di non essere privato dei suoi diritti elementari (come la possibilità di affittare una casa) a causa dei tempi molto lunghi - specialmente nelle grandi città - per il rilascio del rinnovo dei permessi di soggiorno.

La lettera *h*) sostituisce il comma 5 dell'articolo 5 del testo unico, in linea con quanto già provveduto in sede di recepimento della direttiva europea sul ricongiungimento familiare, in modo da non obbligare al ritiro o al diniego di rinnovo del permesso di soggiorno automaticamente al verificarsi di determinate condizioni, ma da consentire al questore di valutare il grado di inserimento dell'immigrato.

Alla lettera *i*) si introduce il permesso di soggiorno premiale al fine di consentire la concessione dello stesso allo straniero che con azioni di alto valore sociale dimostri l'attaccamento ai valori fondamentali della società italiana.

La lettera *l*) modifica il comma 7 dell'articolo 5 per lo stesso motivo esposto in precedenza, ossia dell'infrazione comunitaria all'*acquis* Schengen. Chi entra nel territorio italiano per turismo o affari o visita per meno di novanta giorni è tenuto - fatti salvi gli obblighi di visto e di apposizione di timbro a data sul passaporto - alla sola comuni-

cazione della presenza sul territorio nei modi più semplici (scheda all'aeroporto o frontiera, raccomandata) che saranno definiti con apposito decreto del Ministero dell'interno.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 5-*bis* del testo unico, relativo al contratto di soggiorno per lavoro subordinato, nel senso di conservare quanto di positivo esiste nel «contratto di soggiorno», ossia il punto unico ove l'immigrato incontra la pubblica amministrazione e di eliminare alcune «garanzie» troppo onerose, quale la garanzia per le spese di rimpatrio, sostituita dal versamento di un contributo al Fondo rimpatri e al Fondo di cui all'articolo 45.

Le modalità speciali del contratto di lavoro illustrato in questo articolo permangono solo per il primo contratto di lavoro che lo straniero stipula in Italia. Dal successivo, la disciplina speciale per lo straniero viene assorbita dalla normale disciplina prevista per i contratti di lavoro.

L'articolo 6 reca una modifica formale resa necessaria dalla confluenza dell'AIPA nel CNIPA.

All'articolo 7 viene inserito un permesso premiale per chi - vittima dei reati di immigrazione clandestina - fornisca un rilevante contributo alla cattura dei colpevoli o mandanti.

All'articolo 8 vengono inserite altre due cause di inespellibilità; la prima, già sanzionata con convenzioni internazionali, di coloro che, rinviiati nel loro paese, siano soggetti all'esecuzione di una pena capitale.

La seconda, disponendo l'inespellibilità di chi possa dimostrare di aver soggiornato nel territorio dello Stato per almeno 20 anni, riconosce prevalenti i legami creati nel territorio italiano rispetto a quelli residui nel Paese di origine.

L'articolo 9 chiarisce e semplifica i criteri per la definizione dei flussi annuali permettendo di includere, a seconda delle esigenze e per l'anno in questione, alcune categorie ben definite in eccesso dei tetti numerici.

L'articolo 10 introduce nel testo unico l'articolo 21-*bis* che stabilisce le modalità d'ingresso per i lavoratori subordinati. L'ingresso per motivi di lavoro subordinato nei limiti del tetto numerico stabilito dai decreti annuali potrà avvenire per chiamata nominativa o numerica da parte di un datore di lavoro; per ricerca di lavoro, subordinato alla prestazione di adeguata garanzia da parte di istituzioni appositamente autorizzate e per ricerca di lavoro, subordinato alla prestazione di adeguata garanzia individuale.

All'articolo 11 viene inserito un permesso premiale per i lavoratori assunti in nero che diano un rilevante contributo all'accertamento dei reati di sfruttamento della mano d'opera. Tale possibilità di permesso premiale costituirà, inoltre, un valido deterrente, all'assunzione di manodopera non in regola con la normativa sul soggiorno dello straniero.

L'articolo 12 introduce il visto d'ingresso per ricerca di lavoro, nei limiti numerici e per i profili professionali esplicitati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e subordinatamente alla prestazione di garanzia monetaria redimibile al momento dell'uscita dal paese o della sottoscrizione di contratto di lavoro. Ciò permetterà l'incontro diretto tra datore di lavoro e immigrato lavoratore essenziale per numerose modalità d'impiego.

L'articolo 13 prevede, per tutelare il capitale investito dai datori di lavoro, che i lavoratori formati all'estero possano essere assunti in Italia, anche al di fuori delle quote stabilite.

L'articolo 14 reintroduce la figura dello *sponsor*, ma con caratteristiche diverse rispetto a quelle previste nella cosiddetta «legge Turco-Napolitano». Lo *sponsor* non è un privato, bensì un'associazione che, preventivamente, sul modello britannico, stipula una convenzione autorizzatoria con la pubblica amministrazione. In tale convenzione sono stabiliti il numero degli stranieri da

sponsorizzare, le garanzie che l'associazione offre allo Stato, i servizi che offrirà allo straniero. Le convenzioni possono essere risolte unilateralmente dallo Stato, se le condizioni previste non sono state rispettate.

L'articolo 16 introduce l'obbligo di contributo al Fondo rimpatri e al Fondo per l'inserimento e l'integrazione dei migranti per i lavoratori autonomi.

L'articolo 17 aggiunge ai casi particolari di ingressi cosiddetti «fuori quota» anche quei lavoratori stranieri extracomunitari che apportino particolari contributi alla conoscenza, in particolare a quella scientifica; alle applicazioni tecnologiche; alla qualità, anche artistica, della produzione; o che si inseriscano in attività di particolare e riconosciuto valore sociale.

L'articolo 18 permette d'introdurre un meccanismo, già sperimentato in altri paesi europei, per la regolarizzazione *ad personam* di stranieri già presenti in Italia da lungo tempo e pienamente integrati nella società italiana. Tale misura è intesa a ridurre la pressione dell'irregolarità senza il ricorso a sanatorie periodiche, mediante un meccanismo selettivo e discrezionale, ma continuativo, che permette di risolvere casi specifici. Per le sue caratteristiche, tale misura non si applicherà a grandi numeri di persone e non potrà costituire fattore di attrazione di ulteriore immigrazione irregolare.

L'articolo 21 sostituisce il Fondo nazionale per le politiche migratorie con il Fondo nazionale per l'inserimento e le politiche dei migranti finanziato da stanziamenti statali, da contributi dei datori di lavoro, sia imprese sia famiglie, da contributi dei lavoratori autonomi, da contributi pensionistici non riscossi dai lavoratori extracomunitari, dall'ammontare delle ammende comminate ai datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze stranieri privi di permesso di soggiorno e da contributi e donazioni o cofinanziamenti eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea.

L'articolo 22 istituisce una Commissione per le politiche di integrazione e per la lotta alla discriminazione su base etnica, culturale e religiosa. Si tratta di un organismo indipendente, investito di compiti di analisi, stimolo, consulenza e proposta sull'insieme delle politiche di integrazione degli immigrati e delle persone di origine straniera presenti in Italia. Al fine di garantire una maggiore incisività della sua azione e di evitare duplicazioni e sprechi, la Commissione assume le funzioni dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), attualmente operante nell'ambito del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene pertanto soppresso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Comitato per il coordinamento
e il monitoraggio)*

1. All'articolo 2-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, composto dai rappresentanti dei Ministeri interessati e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.»

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 2.

(Politiche migratorie)

1. All'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, elaborati in base a valutazioni demografiche, economiche e sociali compatibili con un equilibrato inserimento, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché compatibili con l'ordinamento giuridico, e prevede gli strumenti per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.»;

b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, i tetti numerici di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per ciascuna delle seguenti modalità:

a) per lavoro subordinato non stagionale;

b) per lavoro autonomo;

c) per ricerca di lavoro.

4-bis. I tetti numerici di cui al comma 4 devono tenere conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato non sta-

gionale, per lavoro autonomo e per ricerca di lavoro, sono rilasciati entro il limite dei tetti numerici.

4-ter. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è annualmente definito, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, il tetto numerico di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato stagionale»;

c) al comma 6-bis, dopo le parole «il Ministero dell'interno espleta,» sono inserite le seguenti «in conformità con le proprie competenze e».

Art. 3.

(Ingresso nel territorio dello Stato)

1. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il quinto periodo è soppresso;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4, 4-bis e 4-ter, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consente l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza. La dimostrazione dei mezzi di sussistenza per il soggiorno ed il ritorno nel Paese di provenienza non è richiesta per coloro che presentano domanda di ingresso per motivi di lavoro subordinato, per motivi di protezione internazionale, nonché per i ricongiunti nel caso di domanda di ricongiungimento fa-

miliare. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri emanati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti ovvero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone».

Art. 4.

(Permesso di soggiorno)

1. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «che siano muniti di carta di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso del documento di cui all'articolo 9»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto per soggiorni superiori a novanta giorni, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può provvedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.»;

c) al comma 3, la lettera a) è abrogata;

d) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. La durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo determinato è quella indicata nel contratto di lavoro e non

può comunque superare i due anni. La durata del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può superare i nove mesi. La durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato non può superare i tre anni.»;

e) al comma 3-*sexies*, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora almeno trenta giorni prima della sua scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e per il rinnovo previste dal presente testo unico. Il permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato è rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale. Dal momento della presentazione, nei termini previsti dal presente comma, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e fino al rilascio del permesso di soggiorno rinnovato, sono prorogati gli effetti e l'efficacia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto.»;

g) il comma 4-*bis* è abrogato;

h) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, si tiene anche conto della natura e dell'effettività degli eventuali vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché per lo straniero già regolarmente presente sul terri-

torio dello Stato, anche della durata del suo soggiorno sullo stesso.»;

i) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Il prefetto, qualora lo straniero non regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato abbia messo in atto comportamenti di straordinaria rilevanza sociale e umanitaria, può chiedere al questore il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno della durata di tre anni valido per l'accesso al mercato del lavoro e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro»;

l) al comma 7, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia, nonché gli stranieri che abbiano fatto ingresso in Italia provenienti da uno Stato non appartenente all'Unione europea per un soggiorno non superiore ai novanta giorni, per i quali non è richiesto il permesso di soggiorno, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al loro ingresso alla frontiera ovvero al questore con le modalità previste da apposito decreto del Ministro dell'interno».

Art. 5.

(Contratto di lavoro)

1. L'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 5-bis. - *(Contratto di lavoro)* - 1. Lo straniero che fa ingresso in Italia per motivi di lavoro è tenuto a sottoscrivere il primo contratto di lavoro in base a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale

dimora o ha sede legale il datore di lavoro o dove ha luogo la prestazione di lavoro, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.

2. Il contratto di lavoro di cui al comma 1 deve contenere l'indicazione, da parte del datore di lavoro, di un alloggio per il lavoratore fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, ovvero di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché, oltre a quanto previsto dai contratti di categoria, la quietanza del versamento, da parte del datore di lavoro del contributo, di ammontare specificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri annuale, da devolvere al Fondo nazionale rimpatri di cui al comma 3 ed al Fondo nazionale per l'inserimento e l'integrazione dei migranti di cui all'articolo 45.

3. È istituito, presso il Ministero dell'interno che lo gestisce, il Fondo nazionale rimpatri (FNR) destinato a finanziare i rimpatri degli stranieri non regolarmente soggiornanti sul territorio dello Stato. Il Ministero dell'interno può stipulare apposite convenzioni con organismi nazionali, internazionali o sopranazionali per l'attuazione di forme di rimpatrio assistito».

Art. 6.

(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera)

1. All'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione al Centro na-

zionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).»;

b) il comma 5-bis è abrogato.

Art. 7.

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 3-septies è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-opties. Allo straniero vittima dei reati previsti dal presente articolo, che aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e che non sia regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, può essere concesso dal questore, su proposta del prefetto, un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro della durata di un anno».

Art. 8.

(Divieti di espulsione e di respingimento)

1. All'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero possa subire, per i reati commessi, la pena di morte»;

b) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) degli stranieri che possano dimostrare di essere soggiornanti sul territorio dello Stato da almeno venti anni».

Art. 9.

(Determinazione dei flussi di ingresso)

1. All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo avviene conformemente agli indirizzi, le modalità e i limiti, anche numerici, contenuti nel documento di programmazione triennale e nei decreti di cui all'articolo 3, commi 4, 4-bis, e 4-ter. Nell'ambito del tetto numerico stabilito per il lavoro subordinato possono essere fissati limiti massimi per grandi categorie di lavoratori la cui determinazione e la cui capienza sono definite dai decreti annuali in base alle indicazioni del documento di programmazione triennale. I decreti annuali stabiliscono anche il numero delle categorie speciali di lavoratori di cui all'articolo 27, nonché i requisiti dei lavoratori autonomi ammissibili. Con tali decreti possono essere assegnate in via preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza»;

b) i commi 4, 4-bis e 4-ter sono sostituiti dai seguenti:

«4. I decreti annuali devono tenere conto di tutti gli indicatori disponibili riguardanti la presenza straniera, la domanda e l'offerta di lavoro, le caratteristiche dei processi d'in-

serimento e d'integrazione, raccolti ed elaborati dall'Istat.

4-bis. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo».

Art. 10.

*(Modalità d'ingresso
per i lavoratori subordinati)*

1 . Dopo l'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis. - *(Modalità d'ingresso per i lavoratori subordinati)* - 1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato nei limiti del tetto numerico stabilito dai decreti annuali può avvenire:

a) per chiamata nominativa o numerica da parte di un datore di lavoro;

b) per ricerca di lavoro, subordinato alla prestazione di adeguata garanzia da parte di istituzioni appositamente autorizzate;

c) per ricerca di lavoro, subordinato alla prestazione di adeguata garanzia individuale».

Art. 11.

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

1. All'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le lettere *b)*, *c)* e *d)* sono abrogate;

b) al comma 4, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi;

c) al comma 11, secondo periodo, le parole «non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti «non inferiore ad un anno»;

d) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Se il fatto di cui al primo periodo è commesso da un imprenditore o un esercente attività commerciale, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Se il fatto di cui al primo periodo è accertato con il rilevante contributo dello straniero non regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, occupato alle dipendenze di un imprenditore o di un esercente attività commerciale, allo straniero, valutata la sua posizione, la sua condotta, il grado di integrazione, su proposta del prefetto, può essere concesso dal questore un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro della durata di un anno»;

e) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso

di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al raggiungimento dell'età pensionabile»;

f) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

«13-bis. I contributi pensionistici versati da lavoratori stranieri che non risultino utilizzati dagli aventi diritto sono conferiti al Fondo nazionale per l'inserimento e l'integrazione dei migranti di cui all'articolo 45».

Art. 12.

(Ricerca di lavoro subordinato con prestazione di garanzia da parte del richiedente)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. - *(Ricerca di lavoro subordinato con prestazione di garanzia da parte del richiedente)* - 1. Lo straniero extracomunitario può fare domanda di concessione di visto per ricerca di lavoro. Il visto è concesso se sussistono i requisiti per l'ingresso, nell'ambito dei tetti numerici stabiliti, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico e per i profili professionali indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri annuale. Detto visto deve essere utilizzato entro sei mesi dalla sua attribuzione e consente di ottenere, previa iscrizione presso il centro per l'impiego, un permesso di soggiorno di sei mesi ai fini di ricerca di un lavoro subordinato. Al momento della concessione del visto, il richiedente deve dimostrare con adeguata documentazione:

a) di essere in possesso di adeguate risorse per il periodo di validità del visto previste dall'articolo 4, comma 3;

b) di aver versato in apposito conto una somma infruttifera equivalente a sei mensilità della pensione sociale a titolo di garanzia; tale somma è redimibile al momento del rientro o alla sottoscrizione di un regolare contratto di lavoro.

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione, tramite estrazione a sorte, del visto per ricerca di lavoro».

Art. 13.

(Formazione dei lavoratori nei Paesi di origine)

1. All'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, seguite, eventualmente, da tirocinio presso aziende nel territorio dello Stato.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli stranieri che abbiano partecipato con profitto alle attività di cui al comma 1

possono stipulare contratti di lavoro in Italia nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono, anche in eccedenza ai tetti numerici stabiliti dai decreti di cui all'articolo 3, commi 4, 4-bis e 4-ter»;

c) il comma 4 è abrogato.

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: *(Formazione dei lavoratori nei Paesi di origine)*.

Art. 14.

(Ricerca di lavoro subordinato con prestazione di garanzia da parte di terzi)

1. Dopo l'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis. - *(Ricerca di lavoro subordinato con prestazione di garanzia da parte di terzi)* - 1. Le associazioni imprenditoriali, sindacali e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, che abbiano stipulato apposita convenzione con il Ministero della solidarietà sociale, possono garantire l'alloggio ed il mantenimento di lavoratori stranieri che intendano ricercare un lavoro subordinato nel territorio dello Stato, sulla base e nel rispetto delle condizioni stabilite dalle suddette convenzioni.

2. Allo straniero è rilasciato apposito visto, quando necessario, e apposito permesso di soggiorno per ricerca di lavoro della durata di sei mesi, convertibile in permesso di soggiorno per lavoro alla stipula, prima della scadenza del permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, di un contratto di lavoro della durata fino ad un anno.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere risolte unilateralmente dal Ministero della solidarietà sociale in caso di violazione da parte dei lavoratori stranieri garantiti ai sensi del presente articolo».

Art. 15.

(Lavoro stagionale)

1. All'articolo 24, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.

Art. 16.

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)

1. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Lo straniero deve altresì versare al Fondo per l'inserimento e l'integrazione dei migranti di cui all'articolo 45 ed al FNR un contributo nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

Art. 17.

(Ingresso per lavoro in casi particolari)

1. All'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, e oltre ai tetti numerici di cui all'articolo 3, commi 4, 4-bis e 4-ter, sono ammessi lavoratori stranieri extracomunitari che apportino particolari contributi alla conoscenza, in particolare a quella scientifica, alle applicazioni tecnologiche, alla qualità, anche artistica, della produzione ovvero che si inseriscano in attività di particolare e riconosciuto valore sociale. I criteri per la determinazione di questi profili professionali sono indicati nel documento programmatico triennale e specificati nei decreti annuali»;

b) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

«1. Il regolamento di attuazione disciplina comunque particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:».

Art. 18.

(Permesso di soggiorno ad personam)

1. Dopo l'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:

«Art. 27-bis. - *(Permesso di soggiorno ad personam)* - 1. Il prefetto può chiedere al questore di rilasciare un permesso di soggiorno per lavoro ad un cittadino di un paese non comunitario, non regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, il quale possa dimostrare di essere presente in Italia da almeno cinque anni, di avere un lavoro, di essere concretamente integrato e di non aver riportato condanne penali, né di essere stato rinviato a giudizio».

Art. 19.

(Ricongiungimento familiare)

1. All'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) di un alloggio fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, ovvero di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'allog-

gio nel quale il minore effettivamente dimorerà;».

Art. 20.

(Misure di integrazione sociale)

1. All'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma 3 è abrogato.

Art. 21.

(Fondo nazionale per l'inserimento e l'integrazione dei migranti)

1. All'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale per l'inserimento e l'integrazione dei migranti (FNIIM) destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. Al FNIIM affluiscono le somme derivanti:

a) dallo stanziamento statale annuale determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4;

b) dai contributi dei datori di lavoro, sia imprese sia famiglie, di cui all'articolo 5-bis;

c) dai contributi dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 26, comma 2-bis;

d) dai contributi pensionistici di cui all'articolo 22, comma 13-bis, non riscossi dai lavoratori stranieri;

e) dall'ammontare delle ammende comminate ai datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, di cui all'articolo 22, comma 12;

f) dai contributi e donazioni o cofinanziamenti eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo.

I-bis. Il FNIIM è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, tenuto conto delle proposte della Commissione di cui all'articolo 46»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: *(Fondo nazionale per l'inserimento e l'integrazione dei migranti)*».

Art. 22.

(Commissione per le politiche di integrazione e per la lotta alla discriminazione su base etnica, culturale e religiosa)

1. L'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - *(Commissione per le politiche di integrazione e per la lotta alla discriminazione su base etnica, culturale e religiosa)* –
1. Presso il Ministero della solidarietà sociale è istituita la Commissione per le politiche di integrazione e per la lotta alla discriminazione su base etnica, culturale e religiosa, di seguito denominata «Commissione». La Commissione è ritenuta organismo indispensabile per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione di altri uffici ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) predisporre per il Governo, in collaborazione con le regioni e gli enti locali, nonché con i consigli territoriali di cui all'articolo 3, comma 6, anche ai fini dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati e per la lotta

alla discriminazione. In questo quadro, la Commissione è incaricata del monitoraggio dell'impatto della spesa pubblica, sia a livello centrale sia a livello regionale e locale, in materia di integrazione e di lotta alla discriminazione;

b) formulare proposte di interventi rispetto alle politiche di integrazione, in particolare in ambito lavorativo, scolastico, sanitario, abitativo e dell'accesso ai servizi sociali;

c) elaborare annualmente, in conformità con il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato di cui all'articolo 3, gli indirizzi per l'utilizzo del FNIIM che viene sottoposto entro il 30 giugno di ogni anno al Consiglio dei ministri per l'approvazione;

d) promuovere e coordinare l'elaborazione di studi e ricerche sui processi e sulle politiche di integrazione degli immigrati, sugli aspetti della convivenza interetnica, sul livello e sulle forme della discriminazione su base etnica, culturale e religiosa, nonché sull'impatto delle politiche in questi ambiti;

e) fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche migratorie, di integrazione, di promozione della coesione sociale e di lotta alla discriminazione;

f) fornire assistenza alle vittime di comportamenti discriminatori nei procedimenti intrapresi da queste ultime sia in sede amministrativa che giurisdizionale;

g) promuovere autonomamente procedimenti in sede civile contro la discriminazione nei casi di cui all'articolo 43;

h) svolgere inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori nel rispetto delle prerogative dell'autorità giudiziaria;

i) promuovere l'adozione di progetti di azioni positive in collaborazione con regioni, enti locali e associazioni;

l) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione contro la discriminazione e a sostegno del dialogo interculturale.

3. La Commissione assume i compiti assegnati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 2004, all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) istituito nell'ambito del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, che è soppresso.

4. La Commissione è composta da:

a) un Presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità. Il Presidente della Commissione deve essere persona di comprovata esperienza nelle materie di competenza della Commissione;

b) un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: solidarietà sociale, affari esteri, interno, giustizia, lavoro e previdenza sociale, salute, diritti e pari opportunità e pubblica istruzione;

c) tre rappresentanti delle regioni e degli enti locali designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) un numero massimo di sette esperti, con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati i componenti la Commissione, è determinata l'organizzazione della segreteria della Commissione, costituita presso il Ministero della solidarietà sociale, e sono definiti i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della Commissione e agli esperti dei quali la Commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.

6. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della Commissione dal decreto di cui al comma

5, la Commissione può affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla Commissione e stipulate dal Presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

7. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali».

